



CORTE DI APPELLO DI ROMA

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la
CORTE D'APPELLO DI ROMA

ORDINE AVVOCATI DI ROMA

PROTOCOLLO

"criteri per l'attuazione del concordato sui motivi in appello"

Premesso

- che la legge 103/17 ha introdotto, a seguito dell'art. 599 c.p.p. (decisioni in camera di consiglio), l'art. 599 bis c.p.p. (concordato anche con rinuncia a motivi di appello) che al primo comma prevede:
"La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'art. 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo";
- che la disposizione, per logica sistematica, si riferisce alla fase precedente all'emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello e prevede una richiesta di concordato avanzata dalle parti con le forme di cui all'art. 589 c.p.p.;
- che l'istituto del concordato si inserisce nell'alveo delle misure volte a deflazionare il carico di lavoro, in specie incombente sulla Corte d'Appello, nell'ottica del perseguimento della ragionevole durata dei processi e la sua applicazione deve essere vista con favore e perseguita soprattutto nella fase precedente il giudizio d'appello;
- che all'art. 602 c.p.p. è stato inserito il comma 1 bis che disciplina, nel corso del dibattimento d'appello, le modalità di applicazione del concordato:
"Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'art. 599 bis il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento";
che anche in tal caso è necessaria una richiesta concordata fra le parti (pubblico ministero, imputato ed eventualmente la persona civilmente obbligata), nessuna rilevanza o effetto avendo una richiesta proveniente da una sola parte;
- che l'istituto è strumento utile per perseguire la finalità di riequilibrare le pene ed assicurare un trattamento il più possibile omogeneo nel distretto;
- che appare necessaria un'organizzazione delle udienze penali fondata su regole di svolgimento preventivamente conoscibili e una programmazione più efficace delle attività;
- che, al fine di conseguire l'effetto deflattivo perseguito dal Legislatore, è importante che le proposte vengano presentate con il più largo anticipo rispetto all'udienza perché soltanto in

questo modo potrà essere conseguita la finalità della norma, una migliore organizzazione delle udienze e una più approfondita valutazione delle proposte;

si conviene quanto segue.

1. Modalità e tempistica di inoltro delle proposte di concordato

Nel sito web della Procura generale e della Corte di Appello è inserito il presente protocollo nonché le indicazioni relative alle modalità con le quali potranno essere presentate le proposte di concordato.

Presso la Procura generale è istituito l'indirizzo telematico concordato.pg.roma@giustiziacert.it dedicato alla ricezione delle proposte da parte dei difensori, i quali potranno inviare attraverso la PEC la richiesta, pur se ancora generica, di concordato.

Le proposte, corredate di procura speciale, saranno assegnate al Sostituto procuratore generale designato per la trattazione dell'udienza per la quale è stata disposta la citazione. Nelle ipotesi di cui all'art. 599 bis c.p.p., e cioè prima della fissazione dell'udienza, esse saranno inoltrate per la valutazione ai magistrati dell'Ufficio con criterio di rotazione.

In via di massima, salvo particolari esigenze da documentare da parte dell'istante, per consentire un'adeguata valutazione delle proposte, le stesse dovranno essere inviate via PEC almeno **dodici** giorni prima dell'udienza, e comunque tempestivamente, ciò con particolare riguardo ai casi di processi complessi per gravità dei fatti, numero degli imputati, molteplicità dei motivi di impugnazione.

A seguito dell'inoltro via PEC della proposta di concordato, la segreteria della Procura Generale comunicherà al difensore il nome del magistrato designato, col quale potranno essere tenuti contatti attraverso la mail ordinaria contatticoncordato.pg.roma@giustizia.it.

La presentazione di proposta di concordato in udienza è da ritenersi del tutto eccezionale. In questi casi, il rinvio dell'udienza dovrà essere considerato anch'esso eccezionale. Il rinvio, ove possibile, sarà ad un'udienza in cui sia presente lo stesso Pubblico Ministero. In ogni caso competente a valutare la proposta sarà il magistrato del P.M. presente all'udienza in cui la proposta è stata presentata.

In caso di concordato intervenuto prima della fissazione dell'udienza, lo stesso verrà tempestivamente trasmesso alla Corte dalla Procura Generale che provvederà a depositare presso la cancelleria della sezione competente l'atto in originale e a trasmettere il file relativo alla proposta concordata all'indirizzo di posta elettronica della stessa cancelleria.

In caso di mancato accoglimento del concordato da parte della Corte, questa provvede alla fissazione dell'udienza e, nel caso in cui il concordato sia stato proposto in un processo già fissato, il collegio prosegue oltre nella trattazione del stesso nella medesima composizione

Al fine di assicurare che la risposta della Procura Generale sia uniforme, in caso di diniego o di interlocuzione già espressa dal magistrato designato, ogni successiva modificazione di tale valutazione potrà avvenire solo con il visto dell'Avvocato generale.

2. Proposta di concordato su iniziativa della Procura Generale

La Procura Generale è impegnata nella selezione dei processi, pendenti in Corte d'Appello ed in attesa di fissazione, in relazione ai quali può ritenersi un potenziale interesse della parte privata alla definizione con concordato, anche in relazione a singoli motivi di appello in concreto avanzati e all'eventuale possibile applicazione di istituti relativi a più fascicolo pendenti.

Ove il magistrato ravvisi la possibilità di concordato, anche in considerazione dei tempi lunghi di prescrizione, invierà al difensore dell'imputato/i, tramite la segreteria della Procura Generale e a mezzo PEC, una comunicazione contenente l'invito ad esprimersi in proposito in tempi congrui. Nella comunicazione saranno precisate le modalità operative per gli eventuali contatti preliminari con il magistrato.

Se si addivene al concordato, la Procura Generale curerà di inserire nel fascicolo processuale, con adeguata evidenziazione, il concordato stesso e provvederà a trasmettere il file relativo all'indirizzo di posta elettronica della cancelleria della sezione della Corte competente, così che nella fissazione (con avviso al solo difensore) ed organizzazione dell'udienza si potrà tenere conto della contenuta trattazione del relativo procedimento, ciò anche nel caso di processo a carico di più imputati in cui il concordato riguardi soltanto uno di essi.

Nel caso in cui non si pervenisse al concordato, la documentazione relativa rimarrà agli atti della Procura Generale e verrà restituito il fascicolo alla Corte per quanto di competenza.

3. Criteri di applicazione

Salvo quanto sopra specificato, nel richiamare la Direttiva del Procuratore Generale prot. n. 509/ 17 del 6.10.2017, "Indicazione dei criteri per l'attuazione del concordato sui motivi di appello", si ribadisce che, al fine di valutare la possibilità di addivenire ad un concordato e di fissarne le condizioni, il magistrato della Procura Generale si atterrà ai criteri indicati nella predetta direttiva, già trasmessa per conoscenza al sig. Presidente della Corte d'Appello ed ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Roma, procedendo anche ad un'approfondita valutazione dei motivi di appello ai fini di una prognosi sull'accoglimento o meno degli stessi da parte del Giudice dell'impugnazione.

Il magistrato della Procura Generale terrà in particolare conto i casi in cui, successivamente alla sentenza di primo grado, l'imputato abbia provveduto alle restituzioni, ai risarcimenti e comunque abbia tenuto condotte volte all'eliminazione del danno, nonché i concreti benefici in termini di ragionevole durata del processo e di deflazione dell'attività della Corte e della Procura Generale cui può condurre il concordato.

Significativa importanza riveste il tempo in cui la proposta di concordato è avanzata o accettata, in quanto solo da tale anticipazione derivano pienamente i benefici che il Legislatore ha perseguito, pertanto particolare riguardo verrà accordato dalla Procura Generale alle proposte formulate dalla parte nella fase antecedente la fissazione dell'udienza.

CORTE DI APPELLO DI ROMA - DOTT. LUCIANO PANZANI

Roma, 9/5/2018

PROCURA GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI ROMA - DOTT. GIOVANNI SALVI

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI DI ROMA - AVV. MAURO VAGLIO